

OGGETTO: VVAS-2021_14. Comune di Monte S. Giovanni Campano (FR). Procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS, art.12 del D.Lgs. n.152/2006, relativa alla “Variante alle NTA del PRG per la realizzazione di un nuovo impianto stradale per la vendita di carburante sulla S.R. 214, al km 24.750 Sora – Frosinone”.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO che con nota prot. n.7551 del 8/5/2021, acquisita al protocollo regionale al n.416536 del 10/5/2021, il Comune di Monte S. Giovanni Campano (di seguito “Autorità Procedente”) ha trasmesso all’Area Valutazione Ambientale Strategica (di seguito “Autorità Competente”) la documentazione per l’avvio della procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’art.12 del D.Lgs. n.152/2006, per la “Variante alle NTA del PRG per la realizzazione di un nuovo impianto stradale per la vendita di carburante sulla S.R. 214, al km 24.750 Sora – Frosinone”.

DATO ATTO che con nota prot. n. 611472 del 14/07/2021 l’Autorità Competente ha integrato e comunicato l’elenco dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) da coinvolgere nel procedimento, di seguito elencati, rendendo disponibile, tramite un apposito Link, il Rapporto Preliminare (di seguito RP) e la documentazione inerente il Programma, in formato digitale:

- **Regione Lazio** - Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette:
- **Regione Lazio** - Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo:
 - Area Tutela del Territorio;
 - Area Attuazione Servizio Idrico Integrato e Risorse Idriche
- **Regione Lazio** - Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica:
 - Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province di Rieti, Viterbo, Latina e Frosinone;
- **Regione Lazio** – Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti:
 - Area Qualità dell’Ambiente
- **Regione Lazio** - Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca
 - Area Legislativa e Usi Civici
- **Provincia di Frosinone**
 - Settore Pianificazione Territoriale;
 - Settore Servizi Ambientali Regionali
- **Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo:**
 - Segretariato Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio;
 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti

- **Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio – ARPA Lazio**
- **Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale**
- **Segreteria A.T.O. 5 Lazio Meridionale**
- **ACEA ATO 5**
- **ANAS S.P.A. - Direzione Generale**
- **ASL Frosinone -Dipartimento Prevenzione**

PRESO ATTO che da parte dei Soggetti Competenti in materia Ambientale sono pervenuti i seguenti pareri:

- **Provincia di Frosinone:** nota prot. 24657 del 02/08/2021, acquisita con prot. n. GR4117 – 000002;
- **Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti, e Paesaggio per le province di Latina e Frosinone:** nota acquisita con prot.n. GR4117-000047 del 10/8/2021;
- **ARPA LAZIO** – nota prot. n. 685570 del 26/08/2021;
- **Regione Lazio - Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata:** province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo: nota prot. n.690566 del 31/08/2021;
- **Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale:** nota prot. 27194 del 04/10/2021, acquisita al prot.n.792167 del 5/10/2021.

PRESO ATTO che l'Autorità Procedente, con nota prot. n. 12593 del 16/08/2021, acquisita con prot. n. GR4117-000061, ha trasmesso un elenco di pareri pervenuti a quella data da parte dei Soggetti Competenti in materia Ambientale;

DATO ATTO che l'Autorità Competente, con nota prot. n. 1081566 del 28/12/2021, ha chiesto riscontro dei pareri pervenuti da parte dei Soggetti Competenti In materia Ambientale, ai sensi dell'art.12, comma 2, del D.Lgs.n.152/2006 e, contestualmente, ha richiesto eventuali ulteriori considerazioni, ai sensi dell'art.12, comma 4, del D.Lgs. n.152/2006, utili alla conclusione dell'istruttoria;

PRESO ATTO che l'Autorità Procedente, con nota prot. n. 3114 del 28/02/2022, acquisita con prot. 199673 del 28/02/2022, ha fornito riscontro alla nota di cui sopra, confermando i pareri pervenuti e fornendo integrazioni e considerazioni relativamente ai pareri SCA pervenuti;

DATO ATTO che dal Rapporto Preliminare trasmesso dall'Autorità Procedente sono stati estrapolati e riportati in corsivo i seguenti elementi che assumono rilevanza ai fini delle conseguenti determinazioni:

Il Rapporto Preliminare riguarda una variante alle NTA del PRG vigente –adottata, ai sensi dell'art. 4 della LR 36/1987, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 30.06.2020, relativa alla sottozona D3.1 di PRG, consistente nell'inserimento, tra le destinazioni d'uso ammissibili, quella per "Impianto di distribuzione carburanti relativamente alla sola area individuata catastalmente al foglio 11, p.lle 47-464", sui quali il soggetto proponente Aurecchia Orazio, intende realizzare un impianto di distribuzione dei carburanti con annessa stazione di servizio.

(...) L'Opera in Progetto è individuata nella zona "D" – sottozona "D3.1" del vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Monte San Giovanni Campano, che nelle Norme Tecniche Attuative al TITOLO VI individua: "Zone a prevalente destinazione produttiva".

Con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 30-06-2020 avente come oggetto "Realizzazione di un nuovo impianto per la vendita di carburanti nel comune di Monte San Giovanni Campano (FR), S.R. 214 Sora – Frosinone km 24+700. Ditta richiedente: Papetti Anna Maria (proprietaria) Aurecchia Orazio (soggetto attuatore). ADOZIONE VARIANTE NORMATIVA alle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Vigente PRG" l'Amministrazione Comunale ha adottato la variante puntuale normativa alle NTA allegata al PRG zona D ammettendo la possibilità di inserimento di impianti stradali per la vendita di carburanti.

(...) L'Opera in Progetto è individuata nella zona "D" – sottozona "D3.1" del vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Monte San Giovanni Campano, che nelle Norme Tecniche Attuative al TITOLO VI individua:

(...) L'art. 27 delle norme tecniche attuative - SOTTOZONA "D3 individua due differenti ambiti "D3.1" e "D3.2" ed è limitata alle sole attività già esistenti nel territorio.

Zona D3.1

In tali zone, con riferimento a Spazi privati destinati alle attività commerciali, turistiche, collettive, ricettive e sportive da reperire all'interno delle aree perimetrate, a norma dell'Art. 5 D.M. 1444/68, comma 1 punto 2 il piano si attua per intervento edilizio diretto..."

La variante in esame propone di integrare tra le destinazioni d'uso ammissibili, quella per *"Impianto di distribuzione carburanti relativamente alla sola area individuata catastalmente al foglio 11, p.lle 47-464"*.

L'intervento si sviluppa su una superficie dichiarata pari a 10.000 mq.

VERIFICATO che, secondo la pianificazione sovraordinata il Piano è inquadrato come segue:

Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 5 del 21 aprile 2021 (BURL 56 suppl.2 del 10/06/2021):

L'area interessata dall'impianto proposto ricade da Tavola B nei "Beni d'insieme: vaste località con valore estetico tradizionale, bellezze panoramiche (art. 136 D.Lgs 42/2004)" e da Tavola A nella zona del Paesaggio Agrario di Valore. Come riportato nella sopra citata nota prot. 3114 del 28/02/2022 "L'area non ricade in area vincolata archeologicamente...Inoltre il lotto non ricade nell'area di perimetrazione del centro storico di Monte San Giovanni Campano e non vi sono beni o aree oggetto di interesse storico, culturale e sociale".

Piano Territoriale Provinciale Generale:

Nel RP viene evidenziato che *"Il Comune di Monte San Giovanni Campano, così come l'area di interesse del progetto, ricade nella classificazione delle aree agricole con valore naturalistico o con potenzialità di recupero naturalistico ambientale in aree prevalentemente collinari"*.

Piano Risanamento della Qualità dell'Aria:

Con riferimento alla classificazione delle zone e comuni ai fini della tutela della salute umana, al Comune di Monte San Giovanni Campano è stata attribuita la classe complessiva 1, che comprende i Comuni dove è stato accertato l'effettivo superamento o l'elevato rischio di superamento del limite da parte di almeno un inquinante, per i quali sono previsti piani di azione e provvedimenti tesi al risanamento della qualità dell'aria.

Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTAR):

L'Area interessata dalla Variante ricade all'interno del Bacino n. 31 denominato Liri (medio corso). Nel RP viene evidenziato che *"L'area in esame nella tavola B1 del PTAR ricade nella zona definita Aree sensibili"*.

Piano Stralcio per Assetto Idrogeologico (PSAI):

Nel RP viene evidenziato che *"L'area di intervento è soggetta alle disposizioni dell'art. 13 che stabilisce che gli interventi sono subordinati unicamente all'applicazione della normativa vigente in materia... L'area di intervento non è inclusa nelle tavole riportanti il rischio idraulico del bacino Liri Garigliano e Volturno e pertanto non presenta fenomeni di dissesto idrogeologico come "rischio idraulico"*.

PRG vigente:

L'Opera in Progetto è individuata nella zona "D" – sottozona "D3" del vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Monte San Giovanni Campano, e precisamente nella Zona D3.1, che non prevede *"la possibilità di realizzazione di impianti di distribuzione carburanti"*. A tal riguardo *"Con istanza del 15/11/2019, a seguito*

dell'acquisizione della autorizzazione paesaggistica, il committente ha richiesto la variante normativa e puntuale al vigente PRG, che viene quindi adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 30/06/2020, aggiungendo all'art. 25 dopo la lettera "U", la lettera "V" con la destinazione/realizzazione impianto distribuzione carburanti".

Piano Carburanti

Nel RP viene evidenziato che "Il Comune di Monte San Giovanni Campano è dotato di un Piano per la razionalizzazione della distribuzione di carburanti approvato con Deliberazione di C.C. n. 32 del 30/11/2004 e successivamente modificato ed integrato con Deliberazione di c.c. n. 19 del 12/04/2018. L'Intervento è conforme al piano".

TENUTO CONTO dei pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, che risultano pervenuti alla data di redazione del presente provvedimento, in particolare:

Provincia di Frosinone

Relativamente alla coerenza con il PTPG la Provincia di Frosinone espone quanto segue: "(...) Si osserva che lo stralcio della Tav. TP1 del PTPG, riportato nel Rapporto Preliminare Ambientale, non evidenzia l'area oggetto delle opere da realizzare e pertanto si chiede la trasmissione di un elaborato cartografico che rappresenti, in scala adeguata, l'esatta perimetrazione di detta area sul sopra citato stralcio della Tav. TP1, unitamente ad una relazione con la quale venga analizzata la coerenza delle opere con le previsioni del Piano provinciale".

Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti, e Paesaggio per le province di Latina e Frosinone

La Soprintendenza rileva "alcune criticità in quanto l'intervento risulta in contrasto con la norma dei paesaggi che all'art. 26 tab. B, (che ha valore prescrittivo), e non contempla nuove realizzazioni" nonché "carezza documentale, sia in riferimento al Rapporto Preliminare Ambientale che in relazione agli elaborati progettuali trasmessi, in quanto sono assenti:

- inquadramento del progetto sulle nuove tavole del PTPR approvato con Delibera n. 5 del 21.04.2021, pubblicato sul BUR Lazio n. 56 S.O. 2 del 10.06.2021;
- esaustive relazione storico- archeologiche del contesto di riferimento con approfondimenti su eventuali interferenze/ debolezze con beni architettonici e archeologici;
- misure di salvaguardia e misure di mitigazione dell'intervento per le aree paesaggistiche e archeologiche tutelate;
- certificazione comunale sull'inesistenza di usi civici e/o diritti collettivi;
- implementazione della documentazione fotografica dello stato di fatto;
- specifici fotoinserimenti;
- sovrapposizione delle tavole di progetto alle tavole A, B, C, D del PTPR recentemente approvato;
- precisazioni sull'ammissibilità dell'intervento rispetto a quanto prescritto all'art. 24 delle NTA del PTPR.
- per quanto di competenza archeologica si valuterà la possibilità di realizzare indagini archeologiche preventive ovvero assistenza archeologica in corso d'opera, una volta valutato ammissibile il progetto".

Per quanto sopra evidenziato la Soprintendenza ritiene che "la proposta variante urbanistica sia da rinviare alla procedura di Valutazione ambientale strategica di cui all'art. 13 del D.Lgs. 42/2004".

ARPA LAZIO

L'Agenzia Regionale, con riferimento alle componenti Ambientali, evidenzia quanto segue:

"1- ARIA:

Con riferimento alla matrice aria, considerato quanto riportato nel Rapporto Preliminare (R.P.) - capitolo 7 paragrafo a) Matrice Aria pag. 16-19, si evidenzia che la Regione Lazio con DGR. n. 539 del 04/08/2020 ha adottato l'Aggiornamento del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria.

Inoltre la D.G.R. 28 maggio 2021, n. 305 “Riesame della zonizzazione del territorio regionale ai fini della valutazione della qualità dell’aria ambiente del Lazio (artt. 3 e 4 del D.lgs.155/2010 e s.m.i) e aggiornamento della classificazione delle zone e comuni ai fini della tutela della salute umana”, ha aggiornato l’Allegato 4 della D.G.R. 217/2012 (sostituendo la DGR 536/2016), conseguentemente al Comune di Monte San Giovanni Campano è stata confermata il codice di zona IT1212 “Zona Valle del Sacco” per gli inquinanti biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo, PM10, PM2,5, arsenico, cadmio, nichel, benzo(a)pirene, e gli è stata attribuita la classe complessiva 1.

(...) Per tanto per il Comune di Monte San Giovanni Campano sono previsti i piani di azione per il risanamento della qualità dell’aria ovvero l’adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 12, 12 bis, 15, 15 bis, 23, 24, 25 nonché quanto già di competenza comunale artt. 9 e 16 dell’Aggiornamento del Piano di Qualità dell’Aria – Norme di Attuazione – D.G.R 4 agosto 2020, n. 539.

(...) La situazione che ha caratterizzato il Comune di Monte S. Giovanni Campano nel periodo preso a riferimento (2015-2019), non mostra criticità per gli indicatori presi a riferimento dalla norma...

2-RISORSE IDRICHE:

l’area del Progetto in esame ricade all’interno del bacino 31 Liri (medio corso) con il seguente giudizio di qualità: Stato Ecologico Sufficiente, Stato Chimico Buono.

(...) Nell’area in esame è quindi presente una criticità ambientale inerente alle risorse idriche che necessita di specifica attenzione in quanto l’obiettivo di qualità da perseguire è il raggiungimento del “Buono” stato di qualità delle acque entro il 2015 (2000/60/CE). Dovranno essere, quindi attuate tutte le misure per la tutela delle acque in coerenza con le NTA del Piano di Tutela delle acque.

Per quanto riguarda gli aspetti quantitativi relativi alla sostenibilità idrica legata alla provvigione della risorsa idrica, (R.P. pag 20) il Comune di Monte S. Giovanni Campano rientra nell’ATO 5, il cui servizio idrico integrato è gestito dall’azienda Acea Ato 5 S.p.a., la quale si occupa del servizio idrico attraverso tutte le attività di monitoraggio, manutenzione e gestione della rete di adduzione e distribuzione. Il nuovo modesto fabbisogno idrico per 1-2 addetti non incide negativamente sul bilancio idrico, trovando riscontro nella riserva idrica comunale.

(...) In merito alla depurazione dei reflui, l’area in esame è confinante con la Superstrada SS. 214 Sora – Frosinone km. 24+750 e non è attualmente servita da rete fognaria comunale. Risulta tuttavia a ridosso dell’abitato di ‘Porrino’, il quale dalle cartografie acquisite da Arpa risulta connesso con i sistemi fognari dell’abitato di ‘Castelliri’.

L’area così individuata risulta connessa con i depuratori:

DRU0024 - San Paolo (3500 a.e.) di Castelliri

DRU0464 – Porrino (2000 a.e.) nel Comune di Monte San Giovanni Campano.

Il R.P. a quanto citato non prende in considerazione l’ipotesi di collegamento al sistema fognario esistente di cui sopra... Parrebbe da escludere dunque che il proponente intenda conseguire l’allaccio alla rete fognaria esistente. Le potenzialità depurative degli impianti di cui sopra in questione sembrano adeguate all’area urbana da servire. Pertanto, sarà necessario verificare con il gestore l’effettiva situazione depurativa dell’area interessata e valutare l’allaccio alla fognatura esistente, che in linea generale è da preferire sia per i costi di gestione che per l’efficacia depurativa dei reflui.

Atteso che i vari interventi previsti dal progetto in esame dovranno rispettare quanto previsto dalla L.R. 27 maggio 2008, n. 6, e dall’art. 30 delle NTA del PTAR, si ritiene che l’impatto del progetto sulla matrice Risorse Idriche sia poco significativa”.

3- SUOLO:

(...) Si evidenzia che l’attuazione del Progetto in esame, in relazione all’impermeabilizzazione dei suoli, dovrà rispettare quanto previsto dall’art.4 comma 2 lettere d) della LR 27 maggio 2008, n.6.

Al fine di limitare al minimo gli impatti che possono generare processi di degradazione del suolo dovranno essere previste opportune misure di compensazione e mitigazione per le aree di nuova impermeabilizzazione e soluzioni, anche edilizie per evitare fenomeni di erosione, contaminazione, compattazione e diminuzione della

biodiversità, si ritiene utile segnalare che il Comune di Monte S. Giovanni Campano ha una percentuale di suolo consumato sulla superficie amministrata pari a 9,9%, mentre il valore medio relativo alla Provincia di Frosinone risulta il 6,9 %.

3.1-RADON:

A seguito dell’emanazione del d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 sono state introdotte nella legislazione italiana le soglie di 300 Bq/m³, in termini di concentrazione media annua di attività di radon in aria nei luoghi di lavoro e nelle abitazioni esistenti, con una ulteriore restrizione a 200 Bq/m³ per le abitazioni costruite dopo il 2024. In considerazione di quanto sopra riportato il progetto in esame in fase di esecuzione dovrà prevedere idonee prescrizioni costruttive finalizzate a garantire il rispetto del livello di riferimento sopra specificati.

4- RIFIUTI:

(...) Relativamente al periodo 2010-2019 il Comune di Monte S. Giovanni Campano non raggiunge l’obiettivo normativo fissato al 65% dall’art. 205 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

(...) Per tanto nella gestione dei rifiuti il Comune di Monte S. Giovanni Campano dovrà rispettare gli obiettivi stabiliti dal vigente Piano di Gestione dei Rifiuti nella Regione.

L’attuale livello percentuale della raccolta differenziata, il quadro della dotazione impiantistica per la gestione dei rifiuti urbani determinano un contesto territoriale all’interno del quale si ritiene che il progetto in esame, ha un impatto poco significativo, dovranno però essere adottate idonee misure mitigative e modalità di intervento mirate a ridurre la produzione rifiuti e azioni che favoriscano il recupero e il riciclo.

In riferimento alla gestione dei materiali da scavo si evidenzia che dovrà essere rispettata la normativa di settore e si dovrà far riferimento al DPR 120/2017.

5- RUMORE

Per quanto concerne il rumore, dal R.A. punto 2 pag. 22 non si evince se il Comune di Monte San Giovanni Campano sia dotato del Piano di Zonizzazione Acustica previsto dalla normativa vigente.

Considerato che il progetto in esame è localizzato sulla super strada S.R. 214 Sora – Frosinone, fatto salvo il rispetto dei limiti delle classi di zonizzazione acustica si ritiene che l’impatto acustico generato non sia significativo.

6- INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

Si prende atto che nel R.P. in esame al cap. paragrafo e) punto 2 pag 22 si riporta – Inquinamento elettromagnetico: La zona oggetto di intervento è libera da linee elettriche e telefoniche aeree e pertanto non si riscontra inquinamento elettromagnetico.

L’Agenzia inoltre evidenzia che: “Atteso che lo stoccaggio interrato dei carburanti (sostanze pericolose) costituisce un fattore di rischio ambientale, legato in particolare alle possibili perdite di carburante che generano una contaminazione del terreno circostante, delle falde freatiche e delle acque superficiali, in fase di realizzazione dell’impianto dovranno essere individuate e attuate le misure di prevenzione, e gli speciali interventi di prevenzione consistenti in misure di messa in sicurezza d'emergenza, necessari per prevenire, impedire ed eliminare la diffusione di sostanze inquinanti al suolo e alle acque sotterranee non contaminati di cui al Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti - Decreto Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 febbraio 2015, n. 31”.

Regione Lazio - Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo:

Dal punto di vista urbanistico, l’Area Regionale evidenzia che “L’area oggetto della Variante in argomento è classificata dal PRG vigente –approvato con DGR n. 814 del 22.10.2009- in zona D – sottozona D 3.1 – Attività commerciali-turistiche- ricettive, sportive e collettive, nella quale, tra le specifiche destinazioni d’uso ammesse – all’art. 15 delle NTAnon è contemplata la possibilità di realizzare impianti di distribuzione di carburanti.

Come sopra accennato, con determinazione n. G11801 del 29.08.2017 la Dir. reg.le Territorio Urbanistica e Mobilità- Area Autorizzazione Paesaggistica e VAS ha rilasciato Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs 42/2001 per "l'esecuzione delle opere relative alla Realizzazione di una nuova Area di servizio per rifornimenti carburanti in località Massaroni snc, Fg 11 Part. 47 Fg 11 Part. 464 Comune di Monte San Giovanni Campano, richiesta da Orazio Aurecchia", sulla base di attestazione comunale di attività consentite dal PRG in zona D3 sottozona D3.1 con le seguenti prescrizioni:

- il Comune prima del rilascio del permesso di costruire, verifichi l'effettiva individuazione della particella oggetto di intervento da parte del Piano di Razionalizzazione della Distribuzione Carburanti approvato con D.C.C. 32/04, nonché della completa disponibilità del locatore del terreno stesso;
- vengano altresì rispettate eventuali prescrizioni e/o determinazioni da parte degli altri enti e/o amministrazioni interessate ciascuna per la propria competenza; nonché con le seguenti prescrizioni aggiuntive espresse dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, nel proprio parere vincolante:
- "... condizionando l'effetto della autorizzazione paesaggistica all'avvenuto perfezionamento dell'iter amministrativo da parte del Comune, cioè alla formazione della variante urbanistica, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 2 c.1 L.R. 32/98 [rectius art. 2, c.1-bis D Lgs 32/98] e art. 10 c.1-bis della LR n. 08/01 e s.m.i., secondo le procedure di cui all'art. 4, c.1 LR 36/87 e s.m.i., soggetta anche alla verifica d'assoggettabilità VAS ai sensi dell'art. 6 c. 3 e 3 bis ed art. 12 del D. Lgs 152/06 e secondo le procedure previste dalla D.G.R. 05/03/2010 n. 169.

A seguito di quanto disposto nella Autorizzazione Paesaggistica sopra citata, su istanza del sig. Aurecchia del 15.11.2019 è stata disposta la deliberazione CC n. 5/2020 di adozione della Variante al PRG vigente

Nel RPA sono riportati i seguenti parametri urbanistici di progetto:

Sup. oggetto di intervento: 10.000 mq

Sup di progetto di parcheggi: 150 mq

Sup. di progetto area verde: 1.960 mq

In relazione alla superficie dell'intervento, dichiarata pari a 10.000 mq, si rileva che dalle visure catastali esibite le due particelle 47 e 467 del foglio 11 hanno una dimensione complessiva pari a 11.575 mq. Per quanto desumibile dall'Elaborato Stralcio Catastale Planimetria di inquadramento, presente tra gli allegati prodotti, la particella 47 del foglio 11, oggetto dell'intervento proposto, è in parte classificata nel PRG vigente in Zona E- 1 – Agricola normale. Tale porzione, per come rappresentato nella Planimetria generale dello stato attuale, sembra esser stata esclusa dall'area d'intervento. Non sono state indicate le superfici delle porzioni della particella 47 rispettivamente classificate in sottozona E-1 e in sottozona D3.1.

(...) Nel prosieguo dell'iter autorizzativo dell'intervento il Comune dovrà verificare l'effettivo dimensionamento dell'area d'intervento -tenendo conto dell'esclusione riportata in progetto della porzione della p.lla 467 del foglio 11 ricadente in sottozona E1- Agricola normale- e conseguentemente verificare il rispetto degli indici edificatori riportati all'art. 11 bis della LR 8/2001 nonché l'assenza di elementi di incompatibilità elencati all'art. 12 della medesima legge regionale. Il Comune di Monte san Giovanni Campano, per quanto dichiarato nella D.C.C. n. 5/2020, è dotato di Piano per la Razionalizzazione della Distribuzione Carburanti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 30.11.2004, successivamente modificato e integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 12.04.2016 "laddove all'art. 2, comma 8 è stata stralciata la frase: "non potranno essere realizzati in area sottoposta a tutela ambientale e ..." e aggiunta la seguente: Resta fermo che nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, il rilascio del permesso a costruire è subordinato all'acquisizione del favorevole parere delle competenti Sovrintendenze".

Non è stato esibito, tra i documenti allegati, il citato Piano per la Razionalizzazione della Distribuzione Carburanti comunale, né riportati stralci dello stesso. Nel RPA in relazione al Piano Carburanti è dichiarato "L'intervento è conforme al piano".

Dal punto di vista paesaggistico, l'Area Regionale evidenzia che *“Le analisi di coerenza condotte nel RPA sul Piano Territoriale Paesistico Regionale sono state riferite al PTPR approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 21.04.2021, “in corso di pubblicazione” al momento della redazione del RPA.*

In data 10.06.2021 è stata pubblicata sul BURL n. 56, supplemento n. 2 la deliberazione del Consiglio Regionale n. 5/2021 di approvazione del PTPR.

L'area oggetto dell'intervento, sulla base di quanto dichiarato e rilevato - tav B32 (Beni Paesaggistici) del PTPR, approvato con DCR n. 5/2021, è sottoposta a vincolo dichiarativo di cui all'art. 134, c. 1 lett. a) e art. 136, c. 1 lett. c) e d) beni d'insieme: vaste località con valore estetico tradizionale, bellezze panoramiche disposto con DM 22/05/1985 (G.U. n. 176 del 27.07.1985).

Per tali beni a norma dell'art. 8, comma 8 delle Norme di PTPR approvato, “[...] si applica la disciplina di tutela e di uso degli ambiti di paesaggio di cui al Capo II delle presenti norme [...]

Come precisato anche nel parere espresso dall'Area Legislativa e Conferenze di Servizi n. 362589 del 22.04.2021, in premessa citato, la giurisprudenza consolidata considera gli impianti di distribuzione carburanti “opere di urbanizzazione secondaria e infrastrutture complementari al servizio della circolazione stradale” (CdS, sez. IV, 18 febbraio 2016, n. 651; cfr. ex plurimis CdS, sez. IV, sent. 14/11/2018; TAR Sardegna Cagliari, sez. II, 10.1.2020, n. 20)”.

Alla Tav. A 32 -Sistemi ed ambiti del paesaggio l'area d'intervento è classificata nel Sistema del Paesaggio Agrario – Paesaggio agrario di rilevante valore disciplinato all'art. 25 delle Norme di PTPR approvato, nel quale alla Tab. B Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela per la tipologia di intervento di trasformazione per uso attività di urbanizzazione, al punto 2.3 per gli interventi di urbanizzazione secondaria (servizi pubblici o di interesse pubblico realizzati anche da privati) consente esclusivamente l'adeguamento funzionale dei servizi esistenti e per la tipologia d'intervento per uso infrastrutturale, al punto 7.1 non consente la realizzazione di manufatti al servizio della viabilità.

Si evidenzia, tuttavia, che all'art. 14 delle Norme del PTPR approvato è disposto:

“Fermo restando l'obbligo di richiedere l'autorizzazione paesaggistica, fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 149 del Codice, nelle zone sottoposte a vincolo sono comunque consentiti, anche in deroga alle disposizioni di cui alle presenti norme ovvero ove non indicati: [...]e) gli adeguamenti funzionali e le opere di completamento delle infrastrutture e delle strutture pubbliche esistenti, ivi compresi gli impianti tecnologici, gli impianti per la distribuzione dei carburanti, nonché gli interventi strettamente connessi ad adeguamenti derivanti da disposizioni legislative, previo espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale, ove prevista. La relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005 deve fornire elementi necessari alla valutazione sulla compatibilità dell'opera o dell'intervento pubblico con gli obiettivi di tutela e di miglioramento della qualità del paesaggio individuati dal PTPR per il bene paesaggistico interessato dalle trasformazioni;

Alla Tav. C 32 il PTPR approvato non rileva sull'area di intervento la presenza di Beni del Patrimonio Naturale e culturale.

Per quanto riguarda l'Autorizzazione Paesaggistica rilasciata con determinazione regionale n. G11801 del 29.08.2017, si evidenzia che tale provvedimento è stato rilasciato, con la “clausola” “condizionando l'effetto della autorizzazione paesaggistica all'avvenuto perfezionamento dell'iter amministrativo da parte del Comune, cioè alla formazione della variante urbanistica[...]” in vigore delle misure di salvaguardia di cui all'Art. 23- bis della LR 24/1998, del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) adottato con deliberazioni della Giunta Regionale n. 556 del 25.07.2007 e n. 1025 del 21.12.2007.

Successivamente, con deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 2 agosto 2019, è stato approvato il PTPR, pubblicato sul BURL n. 13 del 13 febbraio 2020.

Con Sentenza della Corte Costituzionale n. 240 del 17 novembre 2020, è stata annullata la deliberazione del Consiglio regionale n. 5/2019 e con deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 21.04.2021 (pubblicata su BURL n. 56 del 10.06.2021 s.o. n. 2) è stato approvato il “nuovo” PTPR.

Per quanto rilevabile, il PTPR approvato con DCR n. 5/2021 non ha introdotto, relativamente all'area d'intervento, modifiche rispetto al PTPR adottato con deliberazioni GR n. 556/2007 e 1025/2007.

In esito alla intervenuta approvazione del PTPR con DCR n. 5/2021 ed alla sua pubblicazione su BURL n. 56 del 10.06.2021 s.o. n. 2, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione paesaggistica, nel rispetto di quanto disposto all'art. 14 delle Norme di PTPR approvato, eventualmente facendo ricorso alla conferenza di servizi ex art. 14 e segg. della l 241/1990, nel prosieguo dell'iter autorizzativo dell'intervento.

CONCLUSIONI

Per quanto sopra premesso e considerato, questa Area ritiene che la Variante alle NTA del PRG vigente del Comune di Monte San Giovanni Campano, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 30.06.2020, relativa alla sottozona D3.1 di PRG e consistente nell'inserimento, tra le destinazioni d'uso ammissibili all'art. 15 delle NTA, quella per "Impianto di distribuzione carburanti relativamente alla sola area individuata catastalmente al foglio 11, p.lle 47- 464" e finalizzata alla realizzazione dell'impianto di distribuzione carburanti e relativa stazione di servizio sulla SR n. 241 al km 24+750 Sora – Frosinone, non determini particolari impatti significativi sotto il profilo della tutela dei beni paesaggistici.

Tuttavia, nell'eventuale prosieguo dell'iter di approvazione si dovrà tenere conto della necessità di fornire riscontro alle indicazioni sopra riportate e di seguito sinteticamente richiamate:

- *Il Comune dovrà verificare l'effettivo dimensionamento dell'area d'intervento, tenendo conto dell'esclusione riportata in progetto della porzione della p.lla 467 del foglio 11 ricadente in sottozona E1- Agricola normale, e conseguentemente verificare il rispetto degli indici edificatori riportati all'art. 11-bis della LR 8/2001 nonché l'assenza di elementi di incompatibilità elencati all'art. 12 della medesima legge regionale.*
- *Dovrà essere verificata la realizzazione nel piccolo manufatto destinato al gestore, dei servizi igienici per gli addetti, w.c. per il pubblico di cui almeno uno per disabili*
- *In esito alla intervenuta approvazione del PTPR con DCR n. 5/2021 ed alla sua pubblicazione su BURL n. 56 del 10.06.2021 s.o. n. 2 dovrà essere richiesta nuova autorizzazione paesaggistica, nel rispetto di quanto disposto all'art. 14 delle Norme di PTPR approvato, eventualmente facendo ricorso alla conferenza di servizi ex art. 14 e segg. della L. 241/1990, nel prosieguo dell'iter autorizzativo dell'intervento.*

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale:

Lo SCA rileva che "l'istanza in esame attiene al progetto per la realizzazione di un impianto per vendita carburante nella zona industriale del Comune di Monte San Giovanni Campano (Fr) sulla S.R. 214 che collega Frosinone con Sora al km 24+750, in località Massaroni su area distinta al NCT al F.n.11 p.lle 47-464, proposto dai committenti sigg.ri Papetti Anna Maria e Aurecchia Orazio;

nell'ambito del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - Rischio di frana [PsAI-Rf], dell'ex Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, l'intervento in esame ricade in area perimetrata come Area di possibile ampliamento dei fenomeni franosi cartografati all'interno, ovvero di fenomeni di primo distacco-C1, ovvero aree nelle quali a scala di redazione del Piano (1:25.000), non sono stati riconosciuti indicatori geologici e geomorfologici di una franosità in atto e/o pregressa pur individuando, condizioni geologiche e geomorfologiche predisponenti all'innesco di movimenti franosi;

nelle aree C1, in base alle Norme di Attuazione del PsAI-Rf (v. art. 13), gli interventi sono subordinati unicamente all'applicazione della normativa vigente in materia, con particolare riguardo alle disposizioni contenute nel D.M. LL.PP. 11/03/88, nella circolare LL.PP. 24/09/88 n. 30483 e successive norme e istruzioni.

Per tutto quanto sopra, la scrivente Autorità di Bacino, rappresenta che l'intervento in epigrafe non è soggetto ad alcun parere/nulla osta di propria competenza, ma unicamente subordinato al rispetto delle richiamate disposizioni ministeriali".

CONSIDERATO che:

- l'istruttoria tecnica è stata condotta sulla base delle informazioni fornite e contenute nella documentazione agli atti, di cui il professionista redattore del Rapporto Preliminare ha asseverato la veridicità con dichiarazione

sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n.445/2000, presentata contestualmente all'istanza di avvio della procedura;

- I pareri dei Soggetti Competenti in materia Ambientale formano parte integrante del presente provvedimento;

- l'Autorità Procedente, a seguito dell'acquisizione dei pareri dei Soggetti Competenti in materia Ambientale, ha fornito ulteriori considerazioni e chiarimenti utili alla conclusione dell'istruttoria, tra cui documentazione cartografica e specifici chiarimenti relativi al P.T.P.R. approvato, in merito a quanto rilevato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti, e Paesaggio per le province di Latina e Frosinone;

- I suddetti chiarimenti evidenziano che non vi sono state variazioni vincolistiche a seguito dell'approvazione del P.T.P.R. rispetto a quello adottato e preso in considerazione nel Rapporto Preliminare, e che, sulla base di quanto espresso dalla struttura regionale competente in materia paesaggistica, la realizzazione dell'intervento è prevista dal P.T.P.R. approvato purché nel rispetto di specifiche condizioni;

- L'elaborato cartografico integrativo riferito al PTPG conferma che l'area in esame ricade nelle "aree agricole con valore naturalistico o con potenzialità di recupero naturalistico ambientale in aree prevalentemente collinari", e che in tali zone l'art. 28 delle NTA del PTPG evidenzia la necessità di favorire la conservazione degli usi agricoli di tali aree, prevedendo "*misure di compensazione volte a ricostruire ecosistemi naturali ed elementi di riqualificazione del paesaggio nel caso di modificazioni del paesaggio rese necessarie dalla realizzazione di infrastrutture e servizi*";

- l'Autorità Procedente ha precisato in merito agli "Usi civici" che "*L'attestazione di inesistenza di usi civici è stata già allegata all'istanza di autorizzazione paesaggistica ed indicata nella autorizzazione rilasciata dalla Regione Lazio il 29.08.2017 prot. 420921/16. L'area ricade in zona D sottozona D.3 del PRG Vigente di Monte San Giovanni Campano e tale destinazione impressa dallo strumento urbanistico nonché tutti i pareri ed atti consequenziali, escludono che il lotto sia soggetto ad usi civici*";

- l'area in esame è prospiciente alla Strada Regionale 214 Sora-Frosinone e che per la realizzazione dell'impianto in esame è stata adottata specifica Variante di PRG per prevedere la realizzazione di impianti stradali per la vendita di carburanti in Zona D – industriale, come quella interessata dal progetto;

- le superfici effettivamente occupate da manufatti ed aree di parcheggio risultano pari a circa 10.150 mq;

- L'impianto previsto risulta conforme al Piano carburanti approvato dal Comune di Monte San Giovanni Campano, come evidenziato nel Rapporto Preliminare;

- l'Autorità Procedente ha precisato che sono previste alcune misure di mitigazione riguardanti il paesaggio naturale e stradale del contesto di riferimento, come elencato di seguito:

- ✓ *Modificazioni della morfologia: non sono previsti sbancamenti e movimenti di terra significativi; tantomeno si prevede l'eliminazione di eventuali tracciati caratterizzanti riconoscibili sul terreno (rete di canalizzazioni, struttura parcellare, viabilità secondaria, ...) o utilizzati per allineamenti di edifici, per margini costruiti, ecc.*
- ✓ *Modificazioni della compagine vegetale: non è previsto l'abbattimento di alberi e/o eliminazioni di formazioni ripariali, ecc.;*
- ✓ *Modificazioni dello skyline naturale o antropico: il profilo dei crinali ed il profilo dell'insediamento non verranno alterati, fatto salvo il lieve livellamento per il posizionamento in piano delle strutture;*
- ✓ *Modificazioni della funzionalità ecologica: la regimentazione delle acque superficiali non verrà alterata rispetto all'equilibrio idrogeologico e all'assetto paesistico preesistenti;*
- ✓ *Modificazioni dell'assetto percettivo: non vi saranno alterazioni tali da modificare l'aspetto scenico o panoramico;*
- ✓ *Modificazioni dell'assetto fondiario: l'assetto agricolo e colturale circostante rimarrà inalterato; l'area in oggetto è destinata ad attrezzature commerciali, turistiche e ricettive...*
- ✓ *Modificazioni dei caratteri strutturali del territorio agricolo:*

- *l'area in oggetto, per il progetto in essere, non sarà caratterizzata da fenomeni cosiddetti di "intrusione, suddivisione, frammentazione, ecc.", in quanto l'ambiente circostante presenta una struttura già consolidata nella frammentazione; non si prevede l'interruzione di processi ecologici e ambientali di scala vasta o di scala locale.*
- *Nel progetto è prevista una grossa componente dedicata alle aree destinate a verde ed all'inserimento di alberature e vegetazioni autoctone.*
- La realizzazione del nuovo impianto carburanti viene ritenuta opera idonea "a implementare lo sviluppo socio-economico del territorio comunale" come riportato dall'Amministrazione Comunale nella D.C.C. n. 5 del 30/06/2020;

VALUTATO che:

- l'area risulta già destinata dal PRG vigente a zona D e la proposta in esame è limitata ad una Variante normativa alla sottozona D3.1 di PRG, consistente nell'inserimento, tra le destinazioni d'uso ammissibili (attività commerciali, turistiche, collettive, ricettive e sportive), di quella per impianto di distribuzione carburanti relativamente alla sola area individuata catastalmente al foglio 11, p.lle 47-464, prospiciente la viabilità esistente ad alto scorrimento;
- l'area interessata dal Piano non risulta compresa entro il perimetro di siti della Rete Natura 2000: Zone di Protezione Speciale (ZPS) o Siti di Importanza Comunitaria (SIC/ZSC) di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE, recepite con Legge n.157/1992, e D.P.R. n.357/1997 o di aree naturali protette (Legge n.394/1991; L.R. n.29/1997);
- l'area in esame non presenta valenze naturalistiche significative, né risulta svolgere particolari funzioni di connessione ecologica rispetto ad "Aree Centrali" ed "Ambiti di Connessione", come riportati negli elaborati cartografici della Rete Ecologica Regionale, consultato quale idoneo strumento conoscitivo;
- dal punto di vista paesaggistico, ai sensi del PTPR approvato con DCR n. 5/2021 (BURL n. 56 del 10.06.2021) l'area interferisce con "Beni d'insieme: vaste località con valore estetico tradizionale, bellezze panoramiche (art. 136 D.Lgs 42/2004)" ed è classificata nella Tavola A come Paesaggio Agrario di Valore;
- Sebbene la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti, e Paesaggio per le province di Latina e Frosinone abbia evidenziato alcune criticità, queste potranno essere esaminate nel dettaglio nelle successive fasi progettuali e la salvaguardia dei beni tutelati potrà essere garantita dalle ulteriori valutazioni di compatibilità in sede di acquisizione degli atti di assenso previste dalle norme (parere ex art. 146 d.lgs. 42/2004);
- le misure di mitigazione individuate per la tutela del paesaggio rappresentativo della zona in cui è previsto l'impianto possono attenuare le ricadute negative sulle componenti ambientali interessate;
- ARPA Lazio ha evidenziato che lo stoccaggio interrato dei carburanti (sostanze pericolose) costituisce un fattore di rischio ambientale, legato in particolare alle possibili perdite di carburante che generano una contaminazione del terreno circostante, delle falde freatiche e delle acque superficiali;
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha evidenziato che nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - Rischio di frana [PsAI-Rf], dell'ex Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno l'area in esame risulta *perimetrata come Area di possibile ampliamento dei fenomeni franosi cartografati all'interno, ovvero di fenomeni di primo distacco-C1, ovvero aree nelle quali a scala di redazione del Piano (1:25.000), non sono stati riconosciuti indicatori geologici e geomorfologici di una franosità in atto e/o pregressa pur individuando, condizioni geologiche e geomorfologiche predisponenti all'insacco di movimenti franosi;*
- Per quanto riguarda la risorsa idrica, l'Autorità Procedente non prevede esplicitamente l'allaccio alla rete fognaria comunale, sebbene vi siano le potenzialità depurative degli impianti presenti nel territorio di riferimento;
- Il Comune dovrà verificare l'effettivo dimensionamento dell'area d'intervento, tenendo conto dell'esclusione riportata in progetto della porzione della p.lla 467 del foglio 11 ricadente in sottozona E1- Agricola normale- e conseguentemente verificare il rispetto degli indici edificatori riportati all'art.

11 bis della LR 8/2001 nonché l'assenza di elementi di incompatibilità elencati all'art. 12 della medesima legge regionale;

- I Soggetti Competenti in materia Ambientale coinvolti e il Rapporto Preliminare non hanno rilevato impatti significativi derivanti dall'attuazione della variante sulle componenti ambientali interessate, che non possano essere mitigati con l'adozione di opportune misure;

RITENUTO tuttavia di dovere raccomandare alla Autorità procedente, ai sensi del art.12 c.3-bis, del D.Lgs. n.152/2006, quanto segue:

1. in merito agli aspetti paesaggistici, prima dell'approvazione dell'intervento in variante, dovranno essere effettuati opportuni approfondimenti storico- archeologici del contesto di riferimento e su eventuali interferenze/ debolezze con beni architettonici e archeologici, ed individuate misure di salvaguardia e misure di mitigazione dell'intervento per le aree paesaggistiche e archeologiche tutelate; inoltre in fase di progettazione definitiva dell'impianto dovranno essere acquisiti gli atti di assenso previsti dalle norme (parere ex art. 146 d.lgs. 42/2004);
2. in fase di realizzazione dell'impianto dovranno essere individuate e attuate le misure di prevenzione, e gli speciali interventi di prevenzione consistenti in misure di messa in sicurezza d'emergenza, necessari per prevenire, impedire ed eliminare la diffusione di sostanze inquinanti al suolo e alle acque sotterranee non contaminati di cui al Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti - Decreto Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 febbraio 2015, n. 31";
3. dovranno essere previste opportune misure di prevenzione in considerazione delle condizioni geologiche e geomorfologiche predisponenti all'innesco di movimenti franosi;
4. sia garantita la salvaguardia delle risorse idriche e del loro uso razionale, richiamando inoltre l'art.4, co.2 lett. a, b, c e l'art.5 della L.R. n.6/2008;
5. In fase progettuale sia verificata con il gestore l'effettiva situazione depurativa dell'area interessata, valutando l'allaccio alla fognatura esistente, soluzione "da preferire sia per i costi di gestione che per l'efficacia depurativa dei reflui", come evidenziato nel parere fornito da ARPA Lazio;
6. in relazione all'impermeabilizzazione dei suoli, il Progetto dovrà rispettare quanto previsto dall'art.4 co.2 lett. d) della L.R. n.6/2008 ed adottare idonee soluzioni che limitino i processi di degradazione del suolo; in particolare si raccomanda di assicurare la massima percentuale di permeabilità del suolo, evitando l'impermeabilizzazione attraverso l'uso di materiali e tipologie costruttive che consentano un elevato drenaggio per le aree di parcheggio;
7. la produzione dei rifiuti urbani venga gestita in conformità agli obiettivi del recupero e del riciclo secondo la normativa vigente, tenendo conto degli obiettivi stabiliti dall'Aggiornamento del Piano di Gestione dei Rifiuti nella Regione Lazio approvato con la Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n.4 del 5/8/2020 e pubblicato sul Suppl. n.1 al BURL 22/9/2020, n.116;
8. in merito agli aspetti geomorfologico-vegetazionali, sia acquisito preliminarmente all'approvazione del Piano il parere sugli strumenti urbanistici previsto dall'art.89 del D.P.R. n.380/2001 di competenza dell'Area regionale Tutela del Territorio;
9. in fase di cantiere vengano adottate opportune azioni al fine di mitigare gli ulteriori possibili impatti per rumori, polveri e traffico di mezzi pesanti;
10. vengano attuate tutte le misure e tutti gli accorgimenti previsti nel Rapporto Preliminare;

TUTTO CIO' PREMESSO

si ritiene che il Programma in oggetto sia da escludere dalla Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n.152/2006.

L'Istruttore
Arch. Barbara Conti
f.to digitalmente

il Responsabile del Procedimento
Dott. Simone Proietti
f.to digitalmente

il Dirigente
Ing. Ilaria Scarso
f.to digitalmente